

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ Regolamento (CEE) n. 3985/87 della Commissione, del 22 dicembre 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune 1
- ★ Regolamento (CEE) n. 3986/87 della Commissione, del 22 dicembre 1987, che modifica taluni regolamenti relativi all'applicazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame in seguito all'introduzione della nomenclatura combinata 7
- ★ Regolamento (CEE) n. 3987/87 della Commissione, del 22 dicembre 1987, che modifica taluni regolamenti relativi all'applicazione congiunta dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova e del pollame in seguito all'introduzione della nomenclatura combinata 20
- ★ Regolamento (CEE) n. 3988/87 della Commissione, del 22 dicembre 1987, che modifica taluni atti relativi all'applicazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine in seguito all'introduzione della nomenclatura combinata 31

2

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70% — Milano.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3985/87 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾ e, in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci, denominata in appresso «nomenclatura combinata», che risponde, nel contempo, alle esigenze della tariffa doganale comune ed a quelle delle statistiche del commercio estero della Comunità;

considerando che alcuni regolamenti relativi alle organizzazioni comuni dei mercati agricoli prevedono che la nomenclatura tariffaria risultante dalla loro applicazione figuri nella nomenclatura combinata e in taluni casi modificano i dazi doganali; che, di conseguenza, è opportuno recepire nel presente regolamento tutte le modifiche risultanti dai regolamenti adottati nell'ambito della politica agricola comune;

considerando che il 24 novembre 1987 il Consiglio ha convenuto sulla determinazione di aliquote dei dazi convenzionali applicabili a taluni prodotti del capitolo 85 della

nomenclatura combinata; che tali dazi vanno inclusi nella nomenclatura combinata;

considerando che, allo scopo di assicurare un'interpretazione e un'applicazione uniforme della nomenclatura combinata, è necessario precisare il significato di taluni termini utilizzati nella sezione XI di detta nomenclatura mediante l'introduzione di tre note complementari;

considerando che, al fine di migliorare in taluni casi la terminologia della nomenclatura combinata, è necessario apportare talune modifiche d'ordine redazionale;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificata conformemente all'allegato che segue.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1987.

Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
0302	(invariato)			
0302 11 00	(invariato)			
0302 12 00	— — Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus spp.</i>), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho huncho</i>) ..	16	2	—
0302 19 00				
a				
0302 69 65	(invariato)			
0303				
a				
0303 41 90	(invariato)			
0303 42	— — Tonni albacora (<i>Thunnus albacares</i>): — — — destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 ⁽¹⁾ : — — — — interi:			
0303 42 11	— — — — — di peso inferiore o uguale a 10 kg per pezzo.....	25 ⁽²⁾ ⁽³⁾	20 ⁽²⁾ ⁽⁴⁾	—
0303 42 19	— — — — — altri	25 ⁽²⁾ ⁽³⁾	20 ⁽²⁾ ⁽⁴⁾	—
0303 42 31				
a				
0303 50 90	(invariato)			
0303 60	— Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:			
0303 60 10	— — delle specie <i>Gadus morhua</i> e <i>Gadus ogac</i>	15	15 ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾	—
0303 60 90				
a				
0303 78	(invariato)			
0303 78 10	— — — Naselli del genere <i>Merluccius</i>	15	15 ⁽⁷⁾	—
0303 78 90				
a				
0303 79 37	(invariato)			
0303 79 41	— — — — Pesci della specie <i>Boreogadus saida</i>	15	12 ⁽⁵⁾	—
0303 79 45				
a				
0303 80 00	(invariato)			

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

⁽²⁾ A condizione che sia rispettato il prezzo di riferimento. In caso contrario è prevista la riscossione di una tassa di compensazione.

⁽³⁾ La riscossione di questo dazio è sospesa a tempo indeterminato.

⁽⁴⁾ Esenzione per i tonni e i pesci del genere *Euthynnus* che rientrano nelle voci 0302 e 0303, destinati all'industria conserviera, nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 17 250 t da concedersi dalle autorità comunitarie competenti e nel rispetto di prezzi di riferimento. Inoltre, l'ammissione al beneficio di questo contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

⁽⁵⁾ Con riserva dei limiti e delle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

⁽⁶⁾ Dazio del 12% per i merluzzi delle specie *Gadus morhua*.

⁽⁷⁾ Dazio dell'8% per i naselli argentati (*Merluccius bilinearis*) che rientrano nelle sottovoci 0302 69 65, 0303 78 10 e 0304 90 47, nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 2 000 t, da concedersi dalle autorità comunitarie competenti.

Codice NC	Descrizione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
0304				
a				
0304 20 19	(invariato) — — di merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e i pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> :			
0304 20 21	(invariato)			
0304 20 29	— — — altri.....	18	15 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	—
0304 20 31				
a				
0304 20 53	(invariato)			
0304 20 57	— — — di naselli del genere <i>Merluccius</i>	18	15 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾	—
0304 20 59				
a				
0304 90 31	(invariato) — — — di merluzzi bianchi della specie (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e della specie <i>Boreogadus saida</i> :			
0304 90 35	(invariato)			
0304 90 37	— — — — altri.....	15	15 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾	—
0304 90 41				
a				
0304 90 45	(invariato)			
0304 90 47	— — — — di naselli del genere <i>Merluccius</i>	15	15 ⁽⁶⁾	—
0304 90 49				
a				
0304 90 99	(invariato)			

⁽¹⁾ Con riserva dei limiti e delle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

⁽²⁾ Dazio dell'8% per i merluzzi della specie *Gadus morhua*, nei limiti di un contingente tariffario annuo di 10 000 t da concedersi dalle autorità comunitarie competenti.

⁽³⁾ A condizione che sia rispettato il prezzo di riferimento.

⁽⁴⁾ Dazio del 10% a condizione che sia rispettato il prezzo di riferimento, nei limiti di un contingente annuo di 5 000 t, per i blocchi industriali con lische («standard»), nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre, da concedersi dalle autorità comunitarie competenti.

⁽⁵⁾ Dazio del 12% per i merluzzi della specie (*Gadus morhua*).

⁽⁶⁾ Dazio del 8% per i naselli argentati (*Merluccius bilinearis*) che rientrano nelle sottovoci (0302 69 65, 0303 78 10 e 0304 90 47, nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 2 000 t, da concedersi dalle autorità comunitarie competenti.

Codice NC	Descrizione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
0306				
a				
0306 11	(invariato)			
0306 12	— — Astici (<i>Homarus spp.</i>):			
0306 12 10	— — — interi	25	8 ⁽¹⁾	—
0306 12 90				
a				
0306 21 00	(invariato)			
0306 22	— — Astici (<i>Homarus spp.</i>):			
0306 22 10	— — — vivi	25	8 ⁽¹⁾	—
	— — — altri:			
0306 22 91	— — — — interi	25	8 ⁽¹⁾	—

⁽¹⁾ Con riserva dei limiti e delle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

Le seguenti modifiche devono essere apportate alle note a piè di pagina del capitolo 3:

Sostituire il testo della nota ⁽⁴⁾, pagina 46, della nota ⁽⁵⁾, pagine 47 e 48, della nota ⁽³⁾, pagina 49, e della nota ⁽⁴⁾, pagina 51, con:

«Esenzione per i tonni e per i pesci del genere *Euthynnus* che rientrano nelle voci 0302 e 0303, destinati all'industria conserviera, nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 17 250 t, da concedersi dalle autorità comunitarie competenti e nel rispetto dei prezzi di riferimento. Inoltre, l'ammissione al beneficio di questo contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.»

Sostituire il testo della nota ⁽¹⁾, pagina 48, della nota ⁽³⁾, pagina 50 e della nota ⁽⁴⁾, pagina 53, con:

«Dazio dell'8% per i naselli argentati (*Merluccius bilinearis*) che rientrano nelle sottovoci 0302 69 65, 0303 78 10 e 0304 90 47, nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 2 000 t, da concedersi dalle autorità comunitarie competenti.»

Sostituire il testo della nota ⁽⁵⁾, pagine 46 e 49, della nota ⁽¹⁾, pagina 52 e della nota ⁽²⁾, pagina 53, con:

«Esenzione per le aringhe che rientrano nelle sottovoci 0302 40 90, 0303 50 90, 0304 10 99 e 0304 90 25, nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 34 000 t, da concedersi dalle autorità comunitarie competenti e nel rispetto del prezzo di riferimento.»

Sostituire il testo della nota ⁽¹⁾, pagina 47 e del rinvio 2, pagina 50 con:

«Dazio del 6% per gli spinaroli (*Squalus acanthias*) che rientrano nelle sottovoci 0302 65 10 e 0303 75 10, nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 5 000 t, da concedersi dalle autorità comunitarie competenti.»

Codice NC	Descrizione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
1604				
a				
1604 11 00	(invariato)			
1604 12	— — Aringhe:			
1604 12 10	— — — Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati	18	15	—
1604 12 90				
a				
1604 19 50	(invariato)			
	— — — altri:			
1604 19 91	— — — — Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati.....	18	15	—
1604 19 99				
a				
1604 30 90	(invariato)			

Sono da introdurre le note complementari seguenti:

a) «SEZIONE XI

Nota complementare

Ai fini dell'applicazione della nota 13 di questa sezione, con l'espressione "indumenti di materie tessili" si intendono gli indumenti delle voci da 6101 a 6114 e delle voci da 6201 a 6211.»

b) «CAPITOLO 53

Nota complementare

A. Con riserva delle eccezioni previste nel seguente paragrafo B, per "filati condizionati per la vendita al minuto" delle sottovoci 5306 10 90, 5306 20 90 e 5308 20 90, s'intendono i filati (semplici, ritorti o ritorti su ritorto "cablè") avvolti:

- a) su cartoncini, bobine, tubetti o supporti simili, oppure in gomitoli, di peso massimo (supporto compreso) di 200 g;
- b) in matasse o matassine di un peso massimo di 125 g;
- c) in matasse suddivise in matassine rese indipendenti l'una dall'altra da uno o più fili divisori, il cui peso sia uniforme e non ecceda, per ciascuna matassina i 125 g.

B. Le disposizioni di cui sopra non si applicano:

- a) ai filati greggi, ritorti, o ritorti su ritorto (cablè), in matasse;
- b) ai filati ritorti o ritorti su ritorto (cablè) presentati:
 1. in matasse ad asatura incrociata;
 2. su supporto o su altra condizionatura che implicano il loro impiego nell'industria tessile (per es.: su tubi per ritorcitori, spole (cops), tubetti conici o coni, o presentati in rocchetti per telai da ricamo).»

c) «CAPITOLO 61

Nota complementare

Ai sensi della voce 6109 l'espressione "canottiere (magliette)" comprende indumenti, anche di fantasia, portati a contatto della pelle, senza collo, con o senza maniche, compresi gli indumenti con bretelle.

Tali indumenti, destinati a coprire la parte superiore del corpo, presentano spesso molte caratteristiche comuni ai T-Shirts o ad altri tipi più tradizionali di canottiere (magliette).

Tuttavia gli indumenti che presentano un bordo a coste, un cordoncino scorrevole o altri elementi restringenti alla base sono esclusi dalla voce 6109.»

Codice NC	Descrizione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8516 a				
8516 40 90	(invariato)			
8516 50 00	— Forni a microonde	19	5,1	p/st
8518 a				
8518 30 90	(invariato)			
8518 40	— Amplificatori elettrici a bassa frequenza:			
8518 40 10				
8518 40 10 a				
8518 40 91	(invariato)			
8518 40 99	— — — — altri	18	4,9	p/st
8519 a				
8519 40 00	(invariato) — altri apparecchi per la riproduzione del suono:			
8519 91 10				
8519 99 a				
8519 99 10	— — — con sistema di lettura ottica mediante fascio laser.....	19	13,5	p/st
8519 99 90	(invariato)			
8520 a				
8520 20 00	(invariato) — altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono su nastri magnetici:			
8520 31	— — a cassette:			
	— — — con amplificatore e uno o più altoparlanti incorporati:			
8520 31 11	— — — — che possono funzionare senza una sorgente di energia esterna	16	esenzione	p/st
8520 31 19	— — — — altri	16	7	p/st
8520 31 30	— — — con amplificatore incorporato, senza altoparlante incorporato, che possono funzionare senza sorgente di energia esterna, le cui dimensioni sono uguali o inferiori a 170 x 100 x 45 mm.....	16	esenzione	p/st
8520 31 90	— — — altri:	16	7	p/st
8520 39 a				
8520 90 90	(invariato)			

REGOLAMENTO (CEE) N. 3986/87 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1987

che modifica taluni regolamenti relativi all'applicazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame in seguito all'introduzione della nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3985/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma,visto il regolamento (CEE) n. 3907/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 2777/75 recante organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽³⁾, in particolare l'articolo 2,considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2658/87, spetta alla Commissione apportare gli adeguamenti di ordine tecnico agli atti comunitari che fanno riferimento alla nomenclatura combinata; che le modifiche di carattere sostanziale sono state effettuate in base alla procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio ⁽⁴⁾ a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3907/87;

considerando che occorre apportare alcuni adeguamenti di ordine tecnico e in certi punti di carattere sostanziale a vari regolamenti del settore del pollame per tener conto dell'utilizzazione della nuova nomenclatura combinata basata sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, destinata a sostituire la convenzione del 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali;

considerando che, visto il numero e il contenuto dei testi da adeguare, è necessario raggruppare in un unico regolamento modificativo tutti i regolamenti da adattare;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

di importi supplementari per galli, galline, polli, anatre e oche macellati provenienti dalla Polonia ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2039/73 ⁽⁶⁾, è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 1

I prelievi determinati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2777/75 non sono aumentati di un importo supplementare per le importazioni dei seguenti prodotti della voce ex 0207 della nomenclatura combinata originari e in provenienza dalla Polonia:

- a) Galli, galline e polli, non tagliati a pezzi:
- presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, denominati "polli 83 %";
 - presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati "polli 70 %";
 - presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati "polli 65 %";
- b) Anatre intere:
- presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, denominate "anatre 85 %";
 - presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, denominate "anatre 70 %";
 - presentate spennate, suotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette "anatre 63 %", o altrimenti presentate;
- c) Oche intere:
- presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette "oche 82 %";
 - presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, dette "oche 75 %" o altrimenti presentate.»

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 2

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 565/68 della Commissione, del 24 aprile 1968, relativo alla non fissazione

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2261/69 della Commissione, del 13 novembre 1969, relativo alla non fissazione di importi supplementari per anatre e oche macellate provenienti dalla Romania ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2039/73, è sostituito dal seguente testo:⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.⁽²⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.⁽³⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 14.⁽⁴⁾ GU n. L 282 dell' 1. 11. 1975, pag. 77.⁽⁵⁾ GU n. L 107 dell' 8. 5. 1968, pag. 7.⁽⁶⁾ GU n. L 207 del 28. 7. 1973, pag. 30.⁽⁷⁾ GU n. L 286 del 14. 11. 1969, pag. 24.

«Articolo 1

I prelievi determinati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2777/75 non sono aumentati di un importo supplementare per le importazioni dei seguenti prodotti della voce ex 0207 della nomenclatura combinata originari e in provenienza dalla Romania:

a) Anatre intere:

- presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, denominate "anatre 85 %";
- presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, denominate "anatre 70 %";
- presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette "anatre 63 %", o altrimenti presentate;

c) Oche intere:

- presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette "oche 82 %";
- presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, dette "oche 75 %" o altrimenti presentate.»

Articolo 3

Il testo dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2474/70 della Commissione, del 7 dicembre 1970, relativo alla non fissazione dell'importo supplementare per i tacchini macellati provenienti dalla Polonia ⁽¹⁾, è sostituito dal seguente testo:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

«Articolo 1

I prelievi fissati ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2777/75 non sono aumentati di un importo supplementare per le importazioni di tacchini macellati delle sottovoci 0207 10 31, 0207 10 39 e 0207 22 della nomenclatura combinata, originari e in provenienza dalla Polonia.»

Articolo 4

Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2778/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabili nel settore del pollame ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3233/86 ⁽³⁾, sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 5

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 3011/79 della Commissione, del 20 dicembre 1979, che fissa i coefficienti per il calcolo dei prelievi applicabili ai prodotti derivati nel settore del pollame ed abroga il regolamento n. 199/67/CEE ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1507/82 ⁽⁵⁾, è sostituito dall'allegato III del presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

⁽¹⁾ GU n. L 265 dell'8. 12. 1970, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 84.

⁽³⁾ GU n. L 301 del 25. 10. 1986, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 337 del 29. 12. 1979, pag. 65.

⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 15. 6. 1982, pag. 5.

ALLEGATO I

«ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Quantità in kg	Composizione
0105	Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche:		
	— di peso inferiore o uguale a 185 g:		
0105 11 00	— — Galli e galline	0,343 unità	granturco 60 % orzo 30 % avena 10 %
0105 19	— — — altri:		
0105 19 10	— — — Oche, tacchini e tacchine	1,001 unità	granturco 60 % orzo 30 % avena 10 %
0105 19 90	— — — Anatre e faraone	0,343 unità	granturco 60 % orzo 30 % avena 10 %
0207	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105:		
0207 10	— Volatili interi, freschi o refrigerati:		
	— — Galli e galline:		
0207 10 11	— — — presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti "polli 83 %"	1,847	granturco 80 % orzo 20 %
0207 10 15	— — — presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato, il ventriglio, detti "polli 70 %"	2,100	granturco 80 % orzo 20 %
0207 10 19	— — — presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "polli 65 %", o altrimenti presentati	2,288	granturco 80 % orzo 20 %
	— — Tacchini e tacchine:		
0207 10 31	— — — presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "tacchini 80 %"	2,341	granturco 60 % orzo 30 % avena 10 %
0207 10 39	— — — presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "tacchini 73 %", o altrimenti presentati	2,566	granturco 60 % orzo 30 % avena 10 %
	— — Anatre:		
0207 10 51	— — — presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, dette "anatre 85 %"	2,853	granturco 60 % orzo 30 % avena 10 %
0207 10 55	— — — presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette "anatre 70 %"	3,464	granturco 60 % orzo 30 % avena 10 %
0207 10 59	— — — presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette "anatre 63 %", o altrimenti presentate	3,849	granturco 60 % orzo 30 % avena 10 %
	— — Oche:		
0207 10 71	— — — presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette "oche 82 %"	3,284	granturco 60 % orzo 30 % avena 10 %

Codice NC	Designazione delle merci	Quantità in kg	Composizione
0207 10 79	— — — presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, dette "oche 75 %", o altrimenti presentate	3,591	granturco 60 % orzo 30 % avena 10 %
0207 10 90	— — Faraone	3,423	granturco 60 % orzo 30 % avena 10 %
	— Volatili interi, congelati		
0207 21	— — Galli e galline:		
0207 21 10	— — — presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "polli 70 %"	2,100	granturco 80 % orzo 20 %
0207 21 90	— — — presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "polli 65 %" o altrimenti presentati	2,288	granturco 80 % orzo 20 %
0207 22	— — Tacchini e tacchine:		
0207 22 10	— — — presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "tacchini 80 %"	2,341	granturco 60 % orzo 30 % avena 10 %
0207 22 90	— — — presentati spennati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "tacchini 73 %", o altrimenti presentati	2,566	granturco 60 % orzo 30 % avena 10 %
0207 23	— — Anatre, oche e faraone:		
	— — — Anatre:		
0207 23 11	— — — — presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette "anatre 70 %"	3,464	granturco 60 % orzo 30 % avena 10 %
0207 23 19	— — — presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette "anatre 63 %", o altrimenti presentate	3,849	granturco 60 % orzo 30 % avena 10 %
	— — — Oche:		
0207 23 51	— — — — presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette "oche 82 %"	3,284	granturco 60 % orzo 30 % avena 10 %
0207 23 59	— — — — presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore ed il ventriglio, dette "oche 75 %", o altrimenti presentate	3,591	granturco 60 % orzo 30 % avena 10 %
0207 23 90	— — — Faraone	3,423	granturco 60 % orzo 30 % avena 10 %»

ALLEGATO II

«ALLEGATO II

Codice NC	Designazione delle merci	Quantità in kg	Composizione	Ammontare forfettario in ECU
0105	Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche:			
	– di peso inferiore o uguale a 185 g:			
0105 11 00	– – Galli e galline	0,364 unità	granturco 60 % orzo 30 % avena 10 %	0,1926
0105 19	– – altri:			
0105 19 10	– – – Oche, tacchini e tacchine	1,071 unità	granturco 60 % orzo 30 % avena 10 %	0,9000
0105 19 90	– – – Anatre e faraone	0,364 unità	granturco 60 % orzo 30 % avena 10 %	0,1926
0207	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerato o congelate, di volatili della voce 0105:			
0207 10	– Volatili interi, freschi o refrigerati:			
	– – Galli e galline:			
0207 10 11	– – – presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti "polli 83 %"	1,602	granturco 80 % orzo 20 %	0,8355
0207 10 15	– – – presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "polli 70 %"	1,822	granturco 80 % orzo 20 %	0,9500
0207 10 19	– – – presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "polli 65 %", o altrimenti presentati	1,985	granturco 80 % orzo 20 %	1,0351
	– – Tacchini e tacchine:			
0207 10 31	– – – presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "tacchini 80 %"	2,194	granturco 60 % orzo 30 % avena 10 %	1,2825
0207 10 39	– – – presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "tacchini 73 %", o altrimenti denominati	2,404	granturco 60 % orzo 30 % avena 10 %	1,4059
	– – Anatre:			
0207 10 51	– – – presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, dette "anatre 85 %"	2,647	granturco 60 % orzo 30 % avena 10 %	0,8042
0207 10 55	– – – presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette "anatre 70 %"	3,214	granturco 60 % orzo 30 % avena 10 %	0,9766
0207 10 59	– – – presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio dette "anatre 63 %", o altrimenti presentate	3,571	granturco 60 % orzo 30 % avena 10 %	1,0851
	– – Oche:			
0207 10 71	– – – presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette "oche 82 %"	3,100	granturco 60 % orzo 30 % avena 10 %	1,3548

Codice NC	Designazione delle merci	Quantità in kg	Composizione	Ammontare forfettario in ECU
0207 10 79	— — — presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, dette "oche 75%", o altrimenti presentate	3,389	granturco 60 % orzo 30 % avena 10 %	} 1,2394
0207 10 90	— — Faraone	3,051	granturco 60 % orzo 30 % avena 10 %	
	— Volatili interi, congelati			
0207 21	— — Galli e galline:			
0207 21 10	— — — presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "polli 70%"	1,822	granturco 80 % orzo 20 %	} 0,9500
0207 21 90	— — — presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "polli 65%", o altrimenti presentati	1,985	granturco 80 % orzo 20 %	
0207 22	— — Tacchini e tacchine:			
0207 22 10	— — — presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "tacchini 80%"	2,194	granturco 60 % orzo 30 % avena 10 %	} 1,2825
0207 22 90	— — — presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "tacchini 73%", o altrimenti presentati	2,404	granturco 60 % orzo 30 % avena 10 %	
0207 23	— — Anatre, oche e faraone:			
	— — — Anatre:			
0207 23 11	— — — — presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette "anatre 70%"	3,214	granturco 60 % orzo 30 % avena 10 %	} 0,9766
0207 23 19	— — — — presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette "anatre 63%", o altrimenti presentate	3,571	granturco 60 % orzo 30 % avena 10 %	
	— — — Oche:			
0207 23 51	— — — — presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette "oche 82%"	3,100	granturco 60 % orzo 30 % avena 10 %	} 1,3548
0207 23 59	— — — — presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore ed il ventriglio, dette "oche 75%", o altrimenti presentate	3,389	granturco 60 % orzo 30 % avena 10 %	
0207 23 90	— — — Faraone	3,051	granturco 60 % orzo 30 % avena 10 %	} 1,4415

ALLEGATO III

«ALLEGATO

Codice NC	Designazione dei prodotti derivati	Coefficiente	Designazione dei prodotti scelti per la derivazione
0105	Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche:		
	— altri:		
0105 91 00	— — Galli e galline	0,70	Polli 70 %
0105 99	— — altri:		
0105 99 10	— — — Anatre	0,70	Anatre 70 %
0105 99 20	— — — Oche	0,70	Oche 82 %
0105 99 30	— — — Tacchini e tacchine	0,70	Tacchini 80 %
0105 99 50	— — — Faraone	0,70	Faraone macellate
	— Pezzi e frattaglie di volatili (compresi i fegati), freschi o refrigerati:		
ex 0207 39	— — altri:		
	— — — di galli e di galline:		
	— — — — Pezzi:		
0207 39 11	— — — — — disossati	2,10	Polli 70 % Anatre 70 % Faraone macellate
	— — — — — non disossati:		
0207 39 13	— — — — — Metà o quarti	1,10	Polli 65 %
0207 39 15	— — — — — Ali intere, anche senza punta	0,65	Polli 70 % Anatre 70 % Oche 75 % Tacchini 80 % Faraone macellate
0207 39 17	— — — — — Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	0,45	Polli 70 % Anatre 70 % Oche 75 % Tacchini 80 % Faraone macellate
0207 39 21	— — — — — Petti e loro pezzi	1,65	Polli 70 %
0207 39 23	— — — — — Cosce e loro pezzi	1,55	Polli 70 %
0207 39 25	— — — — — altri	2,00	Polli 70 % Anatre 70 % Oche 75 % Tacchini 80 % Faraone macellate
0207 39 27	— — — — Frattaglie diverse dai fegati	0,45	Polli 70 % Anatre 70 % Oche 75 % Tacchini 80 % Faraone macellate
	— — — di tacchini e di tacchine:		
	— — — — Pezzi:		

Codice NC	Designazione dei prodotti derivati	Coefficiente	Designazione dei prodotti scelti per la derivazione
0207 39 31	----- disossati	2,10	Tacchini 80 %
	----- non disossati:		
0207 39 33	----- Metà o quarti	1,10	Tacchini 73 %
0207 39 35	----- Ali intere, anche senza punta	0,65	Polli 70 % Anatre 70 % Tacchini 80 % Oche 75 % Faraone macellate
0207 39 37	----- Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	0,45	Polli 70 % Anatre 70 % Tacchini 80 % Oche 75 % Faraone macellate
0207 39 41	----- Petti e loro pezzi	1,60	Tacchini 80 %
	----- Cosce e loro pezzi:		
0207 39 43	----- Fusi (coscette) e loro pezzi	0,75	Tacchini 80 %
0207 39 45	----- altri	1,35	Tacchini 80 %
0207 39 47	----- altri	2,00	Polli 70 % Anatre 70 % Tacchini 80 % Oche 75 % Faraone macellate
0207 39 51	----- Frattaglie diverse dai fegati	0,45	Polli 70 % Anatre 70 % Tacchini 80 % Oche 75 % Faraone macellate
	----- di anatre, di oche o di faraone:		
	----- Pezzi:		
	----- disossati:		
0207 39 53	----- di oche	2,10	Oche 75 %
0207 39 55	----- di anatre o di faraone	2,10	Polli 70 % Anatre 70 % Faraone macellate
	----- non disossati:		
	----- Metà o quarti:		
0207 39 57	----- di anatre	1,10	Anatre 63 %
0207 39 61	----- di oche	1,10	Oche 75 %
0207 39 63	----- di faraone	1,10	Faraone macellate
0207 39 65	----- Ali intere, anche senza punta	0,65	Polli 70 % Anatre 70 % Oche 75 % Tacchini 80 % Faraone macellate

Codice NC	Designazione dei prodotti derivati	Coefficiente	Designazione dei prodotti scelti per la derivazione
0207 39 67	----- Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	0,45	Polli 70 % Anatre 70 % Oche 75 % Tacchini 80 % Faraone macellate
	----- Petti e loro pezzi:		
0207 39 71	----- di oche	1,50	Oche 75 %
0207 39 73	----- di anatre o di faraone	1,65	Polli 70 %
	----- Cosce e loro pezzi:		
0207 39 75	----- di oche	1,45	Oche 75 %
0207 39 77	----- di anatre o di faraone	1,55	Polli 70 %
0207 39 81	----- Parti dette "paltò di oca o di anatra" (1)	1,40	Anatre 70 % Oche 75 %
0207 39 83	----- altri	2,00	Polli 70 % Anatre 70 % Oche 75 % Tacchini 80 % Faraone macellate
0207 39 85	---- Frattaglie diverse dai fegati	0,45	Polli 70 % Anatre 70 % Oche 75 % Tacchini 80 % Faraone macellate
	----- Pezzi e frattaglie di volatili, diverse dai fegati, congelati:		
0207 41	---- di galli o di galline:		
	----- Pezzi:		
0207 41 10	----- disossati:	2,10	Polli 70 % Anatre 70 % Faraone macellate
	----- non disossati:		
0207 41 11	----- Metà o quarti	1,10	Polli 65 %
0207 41 21	----- Ali intere, anche senza punta	0,65	Polli 70 % Anatre 70 % Oche 75 % Tacchini 80 % Faraone macellate
0207 41 31	----- Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	0,45	Polli 70 % Anatre 70 % Oche 75 % Tacchini 80 % Faraone macellate
0207 41 41	----- Petti e loro pezzi	1,65	Polli 70 %
0207 41 51	----- Cosce e loro pezzi:	1,55	Polli 70 %
0207 41 71	----- altri	2,00	Polli 70 % Anatre 70 % Oche 75 % Tacchini 80 % Faraone macellate

Codice NC	Designazione dei prodotti derivati	Coefficiente	Designazione dei prodotti scelti per la derivazione
0207 41 90	-- -- Frattaglie diverse dai fegati	0,45	Polli 70 % Anatre 70 % Oche 75 % Tacchini 80 % Faraone macellate
0207 42	-- -- di tacchini o di tacchine:		
	-- -- -- Pezzi:		
0207 42 10	-- -- -- disossati	2,10	Tacchini 80 %
	-- -- -- non disossati:		
0207 42 11	-- -- -- Metà o quarti	1,10	Tacchini 73 %
0207 42 21	-- -- -- Ali intere, anche senza punta	0,65	Polli 70 % Anatre 70 % Tacchini 80 % Oche 75 % Faraone macellate
0207 42 31	-- -- -- Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	0,45	Polli 70 % Anatre 70 % Tacchini 80 % Oche 75 % Faraone macellate
0207 42 41	-- -- -- Petti e loro pezzi	1,60	Tacchini 80 %
	-- -- -- Cosce e loro pezzi:		
0207 42 51	-- -- -- Fusi (coscette) e loro pezzi	0,75	Tacchini 80 %
0207 42 59	-- -- -- altri	1,35	Tacchini 80 %
0207 42 71	-- -- -- altri	2,00	Polli 70 % Anatre 70 % Tacchini 80 % Oche 75 % Faraone macellate
0207 42 90	-- -- Frattaglie diverse dai fegati	0,45	Polli 70 % Anatre 70 % Tacchini 80 % Oche 75 % Faraone macellate
0207 43	-- -- di anatre, di oche o di faraone:		
	-- -- -- Pezzi:		
	-- -- -- disossati:		
0207 43 11	-- -- -- di oche	2,10	Oche 75 %
0207 43 15	-- -- -- di anatre o di faraone	2,10	Polli 70 % Anatre 70 % Faraone macellate
	-- -- -- non disossati:		
	-- -- -- Metà o quarti:		
0207 43 21	-- -- -- di anatre	1,10	Anatre 63 %
0207 43 23	-- -- -- di oche	1,10	Oche 75 %
0207 43 25	-- -- -- di faraone	1,10	Faraone macellate

Codice NC	Designazione dei prodotti derivati	Coefficiente	Designazione dei prodotti scelti per la derivazione
0207 43 31	— — — — — Ali intere, anche senza punta	0,65	Polli 70 % Anatre 70 % Oche 75 % Tacchini 80 % Faraone macellate
0207 43 41	— — — — — Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	0,45	Polli 70 % Anatre 70 % Oche 75 % Tacchini 80 % Faraone macellate
	— — — — — Petti e loro pezzi		
0207 43 51	— — — — — di oche	1,50	Oche 75 %
0207 43 53	— — — — — di anatre o di faraone	1,65	Polli 70 %
	— — — — — Cosce e loro pezzi:		
0207 43 61	— — — — — di oche	1,45	Oche 75 %
0207 43 63	— — — — — di anatre o di faraone	1,55	Polli 70 %
0207 43 71	— — — — — Parti dette "paltò di oca o di anatra" ⁽¹⁾	1,40	Anatre 70 % Oche 75 %
0207 43 81	— — — — — altri	2,00	Polli 70 % Anatre 70 % Oche 75 % Tacchini 80 % Faraone macellate
0207 43 90	— — — Frattaglie diverse dai fegati	0,45	Polli 70 % Anatre 70 % Oche 75 % Tacchini 80 % Faraone macellate
0207	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105		
	— Pezzi e frattaglie di volatili (compresi i fegati), freschi o refrigerati:		
0207 31	— — Fegati grassi di oche o di anatre	10,00	Oche 82 %
ex 0207 39	— — altri:		
0207 39 90	— — — Fegati di volatili, diversi dai fegati grassi di oche o di anatre	1,15	Polli 70 % Anatre 70 % Oche 75 % Tacchini 80 % Faraone macellate
0207 50	— Fegati di volatili, congelati:		
0207 50 10	— — Fegati grassi di oche o di anatre	10,00	Oche 82 %
0207 50 90	— — altri	1,15	Polli 70 % Anatre 70 % Oche 75 % Tacchini 80 % Faraone macellate

Codice NC	Designazione dei prodotti derivati	Coefficiente	Designazione dei prodotti scelti per la derivazione
0210	Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie:		
0210 90	— altre, comprese le farine e le polveri commestibili, di carni o di frattaglie:		
	— — Frattaglie:		
	— — — altre:		
	— — — — Fegati di volatili:		
0210 90 71	— — — — Fegati grassi di oche o di anatre, salati o in salamoia	10,00	Oche 82 %
0210 90 79	— — — — altri	1,15	Polli 70 % Anatre 70 % Oche 75 % Tacchini 80 % Faraone macellate
0209	Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati:		
0209 00 90	— Grasso di volatili	1,00	Polli 70 % Anatre 70 % Oche 75 % Tacchini 80 % Faraone macellate
1501	Strutto; altri grassi di maiale e grassi di volatili, fusi, anche pressati o estratti mediante solventi:		
	— altri:		
1501 00 90	— — Grassi di volatili	1,20	Polli 70 % Anatre 70 % Oche 75 % Tacchini 80 % Faraone macellate
1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:		
	— di volatili della voce n. 0105:		
1602 31	— — di tacchino:		
	— — — contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie ⁽²⁾ :		
1602 31 11	— — — — contenenti unicamente carne di tacchino non cotta	2,00	Tacchini 80 %
1602 31 19	— — — — altri	2,20	Polli 70 % Anatre 70 % Oche 75 % Tacchini 80 % Faraone macellate

Codice NC	Designazione dei prodotti derivati	Coefficiente	Designazione dei prodotti scelti per la derivazione
1602 31 30	— — — contenenti, in peso, il 25 % o più e meno del 57 % di carne o di frattaglie ⁽²⁾ :	1,20	Polli 70 % Anatre 70 % Oche 75 % Tacchini 80 % Faraone macellate
1602 31 90	— — — altre	0,70	Polli 70 % Anatre 70 % Oche 75 % Tacchini 80 % Faraone macellate
1602 39	— — — altre:		
	— — — — contenenti, in peso, il 57 % o più di carne o di frattaglie ⁽²⁾ :		
1602 39 11	— — — — non cotte	2,00	Polli 70 % Anatre 70 % Oche 75 % Faraone macellate
1602 39 19	— — — — altre	2,20	Polli 70 % Anatre 70 % Oche 75 % Tacchini 80 % Faraone macellate
1602 39 30	— — — contenenti, in peso, il 25 % o più e meno del 57 % di carne o di frattaglie ⁽²⁾ :	1,20	Polli 70 % Anatre 70 % Oche 75 % Tacchini 80 % Faraone macellate
1602 39 90	— — — altre	0,70	Polli 70 % Anatre 70 % Oche 75 % Tacchini 80 % Faraone macellate

⁽¹⁾ Sono considerate parti dette «paltò d'oca o d'anatra», i prodotti costituiti da oche o da anatre presentati senza piume, completamente eviscerati, privi di testa e di zampe, nonché delle ossa della carcassa (carena dello sterno, coste, colonna vertebrale e sacro), ma ancora provvisti dei femori, delle tibie e degli omeri.

⁽²⁾ Per la determinazione della percentuale di carne di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.»

REGOLAMENTO (CEE) N. 3987/87 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1987

che modifica taluni regolamenti relativi all'applicazione congiunta dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova e del pollame in seguito all'introduzione della nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3985/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 3907/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 2777/75 recante organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽³⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2658/87, spetta alla Commissione apportare gli adeguamenti di ordine tecnico agli atti comunitari che fanno riferimento alla nomenclatura combinata; che le modifiche di carattere sostanziale nel settore del pollame sono state effettuate in base alla procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio ⁽⁴⁾ a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3907/87;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽⁵⁾ è stato modificato dal regolamento (CEE) n. 4000/87 della Commissione ⁽⁶⁾ al fine di adeguare in base alla terminologia della nomenclatura combinata le designazioni delle merci e i codici tariffari ivi indicati;

considerando che occorre apportare adeguamenti di ordine tecnico a vari regolamenti di applicazione congiunta relativi al settore delle uova e del pollame, nonché adeguamenti di carattere sostanziale relativi al settore del pollame, per tener conto dell'utilizzazione della nuova nomenclatura combinata basata sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, destinata a sostituire la convenzione del 15 dicembre 1950 relativa alla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali;

considerando che, visto il numero e il contenuto dei testi da adeguare, è necessario raggruppare in un unico regolamento modificativo tutti i regolamenti da adattare;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2164/72 della Commissione, del 3 ottobre 1972, relativo alla non fissazione di importi supplementari per le importazioni di uova in guscio e di polli e oche macellati in provenienza dalla Bulgaria ⁽⁷⁾, è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

I prelievi fissati in conformità dell'articolo 3 dei regolamenti (CEE) n. 2771/75 e (CEE) n. 2777/75 non vengono aumentati di un importo supplementare per le importazioni dei seguenti prodotti originari e in provenienza dalla Bulgaria:

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

⁽⁵⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

⁽⁶⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 42.

⁽⁷⁾ GU n. L 232 del 12. 10. 1972, pag. 3.

Codice NC	Designazione delle merci
0207	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105:
0207 10	— Volatili interi, freschi o refrigerati:
	— — Galli e galline:
0207 10 11	— — — presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti "polli 83 %"
0207 10 15	— — — presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato, il ventriglio, detti "polli 70 %"
0207 10 19	— — — presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "polli 65 %" o altrimenti presentati
	— — Oche:
0207 10 71	— — — presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette "oche 82 %"
0207 10 79	— — — presentate spennate, svuotate, senza la testa e zampe, con o senza il cuore e il ventriglio dette "oche 75 %", o altrimenti presentate
	— Volatili interi, congelati:
0207 21	— — Galli e galline:
0207 21 10	— — — presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "polli 70 %"
0207 21 90	— — — presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "polli 65 %", o altrimenti presentati
0207 23	— — Anatre, oche e faraone
	— — — Oche:
0207 23 51	— — — — presentati spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette "oche 82 %"
0207 23 59	— — — — presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore ed il ventriglio, dette "oche 75 %", o altrimenti presentate
0407 00	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:
	— di volatili da cortile:
0407 00 30	— — altre (escluse le uova da cova)

Articolo 2

L'allegato del regolamento (CEE) n. 572/73 della Commissione, del 25 febbraio 1973, che stabilisce l'elenco dei prodotti del settore delle uova e del pollame ai quali è concesso il beneficio della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione⁽¹⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1916/86⁽²⁾, è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

Articolo 3

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alla produzione e alla

commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile⁽³⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3494/86⁽⁴⁾, il testo del paragrafo 1 e la parte introduttiva del paragrafo 2 sono sostituiti dal testo seguente:

«(1) Uova da cova: le uova di volatili da cortile delle sottovoci 0407 00 11 e 0407 00 19 della nomenclatura combinata, destinate alla produzione di pulcini, differenziate secondo la specie, la categoria e il tipo ed identificate conformemente al presente regolamento.

(2) Pulcini: i volatili vivi da cortile, di peso non superiore a 185 grammi, delle sottovoci 0105 11 e 0105 19 della nomenclatura combinata, delle seguenti categorie:»

⁽¹⁾ GU n. L 56 dell'1. 3. 1973, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 165 del 21. 6. 1986, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 100.

⁽⁴⁾ GU n. L 323 del 18. 11. 1986, pag. 1.

Articolo 4

Il testo della parte introduttiva dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 109/80 della Commissione, del 18 gennaio 1980, relativo all'applicazione del tasso più basso della restituzione all'esportazione di taluni prodotti del settore delle uova e del pollame⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1475/80⁽²⁾, è sostituito dal testo seguente:

«La non fissazione di una restituzione per i prodotti compresi nelle sottovoci 0105 11 e 0105 19 e nella voce 0207, escluse le sottovoci 0207 31, 0207 39 90 e 0207 50, le voci 0407 e 0408 della nomenclatura combinata esportati verso gli Stati Uniti, non è presa in considerazione:»

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1987.

Articolo 5

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3652/81 della Commissione, del 18 dicembre 1981, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata nel settore del pollame e delle uova⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1917/86⁽⁴⁾, è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESEN
Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 14 del 19. 1. 1980, pag. 30.

⁽²⁾ GU n. L 147 del 13. 6. 1980, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. L 364 del 19. 12. 1981, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU n. L 165 del 21. 6. 1986, pag. 19.

ALLEGATO I

«ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci
0105	Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche:
	– di peso inferiore o uguale a 185 g:
0105 11 00	– – Galli e galline
0105 19	– – altri
	– altri:
0105 91 00	– – Galli e galline
0105 99	– – altri
0207	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105
0207 10	– Volatili interi, freschi o refrigerati
	– Volatili interi, congelati:
0207 21	– – Galli e galline
0207 22	– – Tacchini e tacchine
0207 23	– – Anatre, oche e faraone
	– Pezzi e frattaglie di volatili (compresi i fegati), freschi o refrigerati:
ex 0207 39	– – altri, esclusi i fegati di volatili diversi dai fegati grassi di oche o di anatre (della sottovoce 0207 39 90)
	– Pezzi e frattaglie di volatili, diversi dai fegati, congelati:
0207 41	– – di galli o di galline
0207 42	– – di tacchini o di tacchine
0207 43	– – di anatre, di oche o di faraone
0207	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105
	– Pezzi e frattaglie di volatili (compresi i fegati), freschi o refrigerati:
0207 31	– – Fegati grassi di oche o di anatre
ex 0207 39	– – altri:
0207 39 90	– – – Fegati di volatili, diversi dai fegati grassi di oche o di anatre
0207 50	– Fegati di volatili, congelati:
0207 50 10	– – Fegati grassi di oche o di anatre
0207 50 90	– – altri
0210	Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie:
0210 90	– altre, comprese le farine e le polveri commestibili, di carni o di frattaglie
	– – Frattaglie:
	– – – altre:
	– – – – Fegati di volatili
0210 90 71	– – – – Fegati grassi di oche o di anatre, salati o in salmoia
0210 90 79	– – – – altri
0209	Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati:
0209 00 90	– Grasso di volatili

Codice NC	Designazione delle merci
1501 1501 00 90	Strutto; altri grassi di maiale e grassi di volatili, fusi, anche pressati o estratti mediante solvente: – altri: – – Grassi di volatili
1602 1602 31 1602 39	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: – di volatili della voce 0105 – – di tacchino – – altre
0407 00 0407 00 11 0407 00 19 0407 00 30 0407 00 90	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte: – di volatili da cortile: – – da cova ⁽¹⁾ : – – – di tacchine o di oche – – – altri – – altri: – – – non trasformate – – – sotto forma di ovalbumina – – altri
0408 0408 11 0408 11 10 0408 19 0408 19 11 0408 19 19 0408 91 0408 91 10 0408 99 0408 99 10	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: – Tuorli: – – essiccati: – – – atti ad uso alimentare – – altri: – – – atti ad uso alimentare – – – liquidi – – – congelati: – altri: – – essiccati: – – – atti ad uso alimentare – – altri: – – – atti ad uso alimentare

(¹) Sono ammesse in questa sottovoce soltanto le uova di volatili da cortile che rispondono alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.»

ALLEGATO II

«ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci	Tasso
		ECU/100 unità
0105	Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi delle specie domestiche:	
	– di peso inferiore o uguale a 185 g:	
0105 11	– – Galli e galline	0,40
0105 19	– – altri:	
0105 19 10	– – – Oche, tacchini e tacchine	1,50
0105 19 90	– – – Anatre e faraone	0,40
	– altri:	
		ECU/100 kg netti
0105 91	– – Galli e galline	2,00
0105 99	– – altri	2,00
0207	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105:	
0207 10	– Volatili interi, freschi o refrigerati:	
	– – Galli e galline:	
0207 10 11	– – – presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti "polli 83 %"	2,00
0207 10 15	– – – presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato, il ventriglio, detti "polli 70 %"	2,00
0207 10 19	– – – presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "polli 65 %", o altrimenti presentati	2,00
	– – Tacchini e tacchine:	
0207 10 31	– – – presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "tacchini 80 %"	2,80
0207 10 39	– – – presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "tacchini 73 %", o altrimenti presentati	2,80
	– – Anatre:	
0207 10 51	– – – presentate spennate, dissanguate, non svuotate e senza intestini, con la testa e le zampe, dette "anatre 85 %"	2,60
0207 10 55	– – – presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette "anatre 70 %"	2,60
0207 10 59	– – – presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette "anatre 63 %", o altrimenti presentati	2,60
	– – Oche:	
0207 10 71	– – – presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette "oche 82 %"	3,00
0207 10 79	– – – presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, dette "oche 75 %", o altrimenti presentate	3,00
0207 10 90	– – Faraone	3,30
	– Volatili interi, congelati:	
0207 21	– – Galli e galline:	2,00

Codice NC	Designazione delle merci	Tasso
		ECU/100 kg netti
0207 22	-- Tacchini e tacchine:	2,80
0207 23	-- Anatre, oche e faraone:	
	-- -- Anatre:	
0207 23 11	-- -- -- presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette "anatre 70 %"	2,60
0207 23 19	-- -- -- presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette "anatre 63 %", o altrimenti presentate	2,60
	-- -- -- Oche:	
0207 23 51	-- -- -- presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette "oche 82 %"	3,00
0207 23 59	-- -- -- presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore ed il ventriglio, dette "oche 75 %", o altrimenti presentate	3,00
0207 23 90	-- -- -- Faraone	3,30
	-- Pezzi e frattaglie di volatili (compresi i fegati), freschi o refrigerati:	
0207 39	-- altri (esclusi i fegati diversi dai fegati grassi di oca o di anatra della sottovoce 0207 39 90):	
	-- -- di galli e di galline:	
	-- -- -- Pezzi:	
0207 39 11	-- -- -- -- disossati	5,40
	-- -- -- -- non disossati:	
0207 39 13	-- -- -- -- -- Metà o quarti	3,00
0207 39 15	-- -- -- -- -- Ali intere, anche senza punta	1,70
0207 39 17	-- -- -- -- -- Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	1,20
0207 39 21	-- -- -- -- -- Petti e loro pezzi	4,00
0207 39 23	-- -- -- -- -- Cosce e loro pezzi	3,00
0207 39 25	-- -- -- -- -- altri	5,40
0207 39 27	-- -- -- -- Frattaglie, diverse dai fegati	1,20
	-- -- di tacchini e di tacchine:	
	-- -- -- Pezzi:	
0207 39 31	-- -- -- -- disossati	5,40
	-- -- -- -- non disossati:	
0207 39 33	-- -- -- -- -- Metà o quarti	3,00
0207 39 35	-- -- -- -- -- Ali intere, anche senza punta	1,70
0207 39 37	-- -- -- -- -- Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	1,20
0207 39 41	-- -- -- -- -- Petti e loro pezzi	4,00
	-- -- -- -- -- Cosce e loro pezzi:	
0207 39 43	-- -- -- -- -- Fusi (coscette) e loro pezzi	3,00
0207 39 45	-- -- -- -- -- altri	3,00
0207 39 47	-- -- -- -- -- altri	5,40
0207 39 51	-- -- -- -- Frattaglie, diverse dai fegati	1,20
	-- -- di anatre, di oche o di faraone:	
	-- -- -- Pezzi:	
	-- -- -- -- disossati:	

Codice NC	Designazione delle merci	Tasso
		ECU/100 kg netti
0207 39 53	— — — — — di oche	5,40
0207 39 55	— — — — — di anatre o di faraone	5,40
	— — — — — non disossati:	
	— — — — — Metà o quarti:	
0207 39 57	— — — — — di anatre	3,00
0207 39 61	— — — — — di oche	3,00
0207 39 63	— — — — — di faraone	3,00
0207 39 65	— — — — — Ali intere, anche senza punta	1,70
0207 39 67	— — — — — Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	1,20
	— — — — — Petti e loro pezzi:	
0207 39 71	— — — — — di oche	4,00
0207 39 73	— — — — — di anatre o di faraone	4,00
	— — — — — Cosce e loro pezzi:	
0207 39 75	— — — — — di oche	3,00
0207 39 77	— — — — — di anatre o di faraone	3,00
0207 39 81	— — — — — Parti dette «paltò di oca o di anatra»	4,00
0207 39 83	— — — — — altri	5,40
0207 39 85	— — — — Frattaglie, diverse dai fegati	1,20
	— Pezzi e frattaglie di volatili diversi dai fegati, surgelati:	
0207 41	— — di galli o di galline:	
	— — — Pezzi:	
0207 41 10	— — — disossati	5,40
	— — — non disossati:	
0207 41 11	— — — Metà o quarti	3,00
0207 41 21	— — — Ali intere, anche senza punta	1,70
0207 41 31	— — — Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	1,20
0207 41 41	— — — Petti e loro pezzi	4,00
0207 41 51	— — — Cosce e loro pezzi	3,00
0207 41 71	— — — altri	5,40
0207 41 90	— — — Frattaglie, diverse dai fegati	1,20
0207 42	— — di tacchini o di tacchine:	
	— — — Pezzi:	
0207 42 10	— — — disossati	5,40
	— — — non disossati:	
0207 42 11	— — — Metà o quarti	3,00
0207 42 21	— — — Ali intere, anche senza punta	1,70
0207 42 31	— — — Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	1,20
0207 42 41	— — — Petti e loro pezzi	4,00
	— — — Cosce e loro pezzi:	
0207 42 51	— — — Fusi (coscette) e loro pezzi	3,00
0207 42 59	— — — altri	3,00
0207 42 71	— — — altri	5,40

Codice NC	Designazione delle merci	Tasso
		ECU/100 kg netti
0207 42 90	-- -- -- Frattaglie, diverse dai fegati	1,20
0207 43	-- -- di anatre, di oche o di faraone:	
	-- -- -- Pezzi:	
	-- -- -- -- disossati:	
0207 43 11	-- -- -- -- di oche	5,40
0207 43 15	-- -- -- -- di anatre o di faraone	5,40
	-- -- -- -- non disossati:	
	-- -- -- -- Metà o quarti:	
0207 43 21	-- -- -- -- di anatre	3,00
0207 43 23	-- -- -- -- di oche	3,00
0207 43 25	-- -- -- -- di faraone	3,00
0207 43 31	-- -- -- -- Ali intere, anche senza punta	1,70
0207 43 41	-- -- -- -- Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	1,20
	-- -- -- -- Petti e loro pezzi:	
0207 43 51	-- -- -- -- di oche	4,00
0207 43 53	-- -- -- -- di anatre o di faraone	4,00
	-- -- -- -- Cosce e loro pezzi:	
0207 43 61	-- -- -- -- di oche	3,00
0207 43 63	-- -- -- -- di anatre o di faraone	3,00
0207 43 71	-- -- -- -- Parti dette "paltò di oca o di anatra"	4,00
0207 43 81	-- -- -- -- altri	5,40
0207 43 90	-- -- -- Frattaglie, diverse dai fegati	1,20
0207	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105:	
	-- Pezzi e frattaglie di volatili (compresi i fegati) freschi o refrigerati:	
0207 31	-- -- Fegati grassi di oche o di anatre	30,40
0207 39	-- -- altri:	3,00
0207 39 90	-- -- -- Fegati di volatili, diversi dai fegati grassi di oche o di anatre	
0207 50	-- Fegati di volatili, congelati:	
0207 50 10	-- -- Fegati grassi di oche o di anatre	30,40
0207 50 90	-- -- altri	3,00
0210	Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie:	
0210 90	-- altre, comprese le farine e le polveri commestibili, di carni o di frattaglie:	
	-- -- Frattaglie:	
	-- -- -- altre:	
	-- -- -- -- Fegati di volatili:	
0210 90 71	-- -- -- -- Fegati grassi di oche o di anatre, salati o in salamoia	30,40
0210 90 79	-- -- -- -- altri	3,00

Codice NC	Designazione delle merci	Tasso
		ECU/100 kg netti
0209	Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati:	
0209 00 90	— Grasso di volatili	2,70
1501	Strutto; altri grassi di maiale e grassi di volatili, fusi, anche pressati o estratti mediante solventi:	
	— altri:	
1501 00 90	— — Grassi di volatili	3,20
1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:	
	— di volatili della voce 0105:	
1602 31	— — di tacchino:	
	— — — contenenti, in peso, il 57 % o più di carni o di frattaglie ⁽¹⁾ :	
1602 31 11	— — — — contenenti unicamente carne di tacchino non cotta	5,60
1602 31 19	— — — — altri:	5,60
1602 31 30	— — — contenenti, in peso, il 25 % o più e meno del 57 % di carne o di frattaglie ⁽¹⁾	3,20
1602 31 90	— — — altri:	1,90
1602 39	— — altri:	
	— — — contenenti, in peso 57 % o più di carne o di frattaglie ⁽¹⁾ :	
1602 39 11	— — — — non cotte	5,60
1602 39 19	— — — — altri	5,60
1602 39 30	— — — contenenti, in peso, il 25 % o più e meno del 57 % di carne o di frattaglie ⁽¹⁾	3,20
1602 39 90	— — — altre	1,90
0407	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:	
	— di volatili da cortile:	
	— — da cova ⁽²⁾ :	
		ECU/100 unità
0407 00 11	— — — di tacchine o di oche	0,80
0407 00 19	— — — altri	0,20
		ECU/100 kg netti
0407 00 30	— — altri	1,70
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:	
	— Tuorli:	
0408 11	— — essiccati:	

Codice NC	Designazione delle merci	Tasso
		ECU/100 kg netti
0408 11 10	— — — atti ad uso alimentare	8,00
0408 19	— — — altri:	
	— — — — atti ad uso alimentare:	
0408 19 11	— — — — liquidi	3,60
0408 19 19	— — — — congelati	3,80
0408 91	— — — essiccati:	
0408 91 10	— — — — atti ad uso alimentare	6,70
0408 99	— — — — altri:	
0408 99 10	— — — — — atti ad uso alimentare	1,80

(¹) Per la determinazione delle percentuali di carni di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.

(²) Sono ammesse in questa sottovoce soltanto le uova di volatili da cortile che rispondono alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3988/87 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1987

che modifica taluni atti relativi all'applicazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine in seguito all'introduzione della nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3985/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma,visto il regolamento (CEE) n. 3905/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 805/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽³⁾, in particolare l'articolo 2,considerando che, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2658/87, spetta alla Commissione procedere agli adattamenti di natura tecnica degli atti comunitari recanti adozione della nomenclatura combinata; che, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3905/87, le modifiche di sostanza si effettuano secondo la procedura dell'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio ⁽⁴⁾;

considerando che si deve procedere alla modifica di numerosi atti del settore delle carni bovine, sia sotto l'aspetto tecnico, sia in determinati punti di sostanza, per tener conto dell'uso della nuova nomenclatura combinata basata sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, destinato a sostituire la Convenzione del 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali;

considerando che, dato il numero e il contenuto dei testi necessitanti un tale adeguamento, è opportuno raggruppare in un unico regolamento la totalità delle modifiche necessarie;

considerando che è opportuno esprimere in ECU alcuni elementi di calcolo che figurano tuttora in unità di conto negli atti in questione, applicando il coefficiente di 1,208953 previsto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽⁵⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁶⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3905/87, sono conformi al parere del comitato di gestione delle carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 586/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi nel settore delle carni bovine e modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3114/83 ⁽⁸⁾, è modificato come segue:

1. Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 6

Per le carni congelate delle sottovoci 0202 10 e 0202 20 10 della nomenclatura combinata nell'allegato, sezione b) del regolamento (CEE) n. 805/68:

- a) il coefficiente di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento è uguale a 1,69;
- b) l'importo forfettario di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), del suddetto regolamento è uguale a 6,65 ECU per 100 chilogrammi.»

2. All'articolo 9, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

«1. Per l'applicazione dei prelievi sono considerati come:

- a) "carcassa della specie bovina", ai sensi delle sottovoci 0201 10 e 0202 10 della nomenclatura combinata, il corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, svisceramento e scuoiamento, presentato con o senza la testa, con o senza le zampe e con o senza le altre frattaglie aderenti. Qualora le carcasse siano presentate senza la testa, quest'ultima deve essere separata dalla carcassa all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoidea. Qualora esse siano presentate senza le zampe, queste devono essere sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpi o tarso-metatarsiche; è da considerare come "carcassa", la parte anteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, ma con più di dieci paia di costole;

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.⁽²⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.⁽³⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 7.⁽⁴⁾ GU n. L 148 del 28. 5. 1968, pag. 24.⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 75 del 23. 3. 1977, pag. 10.⁽⁸⁾ GU n. L 303 del 5. 11. 1983, pag. 16.

- b) "mezzena della specie bovina", ai sensi delle sottovoci 0201 10 e 0202 10 della nomenclatura combinata, il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa intera secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica; è da considerare come "mezzena" la parte anteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, ma con più di dieci costole;
- c) "quarti compensati", ai sensi delle sottovoci 0201 20 11, 0201 20 19 e 0202 20 10 della nomenclatura combinata, l'insieme costituito:
- dai quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonché il colletto e la spalla e tagliati a dieci costole e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonché la coscia e la lombata e tagliati a tre costole,
 - oppure dai quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, tagliati a cinque costole con, nel loro insieme, il culaccio, la parte della cannella ed il petto e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonché la coscia e la lombata, tagliati a otto costole tagliate.
- I quarti anteriori e i quarti posteriori che costituiscono i "quarti compensati", devono essere presentati contemporaneamente in dogana ed in numero uguale a quello dei quarti posteriori. Tuttavia, è tollerata una differenza tra i pesi rispettivi delle due parti della spedizione, a condizione che essa non ecceda il 5 % del peso della parte più pesante (quarti anteriori o quarti posteriori);
- d) "busto", ai sensi delle sottovoci 0201 20 31, 0201 20 39 e 0202 20 30 della nomenclatura combinata, la parte anteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, con un minimo di quattro paia di costole ed un massimo di dieci paia (le prime quattro paia devono essere intere, le altre possono essere tagliate), con o senza pancia;
- e) "quarto anteriore", ai sensi delle sottovoci 0201 20 31, 0201 20 39 e ex 0202 20 30 della nomenclatura combinata, la parte anteriore della mezzena, comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, con un minimo di quattro costole ed un massimo di dieci costole (le prime quattro costole devono essere intere, le altre possono essere tagliate), con o senza pancia;
- f) "sella", ai sensi delle sottovoci 0201 20 51, 0201 20 59 e 0202 20 50 della nomenclatura combinata, la parte posteriore della carcassa, comprendente tutte le ossa nonché le cosce e le lombate con un minimo di tre paia di costole intere o tagliate, con o senza le tibie e con o senza la pancia;
- g) "quarto posteriore", ai sensi delle sottovoci 0201 20 51, 0201 20 59 e 0202 20 50 della nomenclatura combinata, la parte posteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonché la coscia e la lombata con un minimo di tre costole, intere o

tagliate, con o senza la tibia e con o senza la pancia;

- h) "tagli di quarti anteriori detti 'crop' e 'chuck and blade'", ai sensi della sottovoce 0202 30 50 della nomenclatura combinata, le parti dorsali del quarto anteriore, inclusa la parte superiore della spalla, ottenute da quarto anteriore con un minimo di quattro costole ed un massimo di dieci costole mediante un taglio diritto secondo un piano che passa dal punto di congiunzione della prima costola con il primo segmento dell'osso del petto al punto di riflessione del diaframma situato sulla decima costola;
- i) "tagli di punta di petto detti 'brisker'", ai sensi della sottovoce 0202 30 50 della nomenclatura combinata, la parte inferiore del quarto anteriore comprendente la punta di petto, il centro del petto e le cartilagini all'estremità del petto;
- j) "altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, contenenti carne o frattaglie della specie bovina, non cotte", ai sensi delle sottovoci 1602 50 10 e 1602 90 61 della nomenclatura combinata, i prodotti che non hanno subito un trattamento termico o che hanno subito un trattamento termico insufficiente per garantire la coagulazione delle proteine della carne in tutto il prodotto e che presentano quindi tracce di liquido rossastro chiaro sulla superficie di taglio quando sono sezionati secondo un piano che passa per la loro parte più grossa.»

3. L'articolo 14 è soppresso.

4. Gli allegati I e II sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

All'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2182/77 della Commissione, del 30 settembre 1977, relativo a modalità di applicazione per la vendita di carni bovine congelate provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1809/87 ⁽²⁾ il testo della lettera b) è sostituito dal seguente testo:

- «b) oppure di altri prodotti definiti all'articolo 2, paragrafo 6 dello stesso regolamento o di prodotti che rientrano nella sottovoce 0210 20 90 della nomenclatura combinata.»

Articolo 3

Nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2226/78 della Commissione, del 25 settembre 1978, recante modalità di applicazione delle misure di intervento nel settore delle carni bovine e abrogazione dei regolamenti (CEE) n. 1896/73 e (CEE) n. 2630/75 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento

⁽¹⁾ GU n. L 251 dell'1. 10. 1977, pag. 60.

⁽²⁾ GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 261 del 26. 9. 1978, pag. 5.

(CEE) n. 827/87 ⁽¹⁾, il punto 1 è sostituito dal seguente testo:

- «1. Carni di bovini adulti, fresche o refrigerate (voce 0201 della nomenclatura combinata), presentate in forma di carcasse, mezzene o quarti anteriori e quarti posteriori provenienti da animali macellati da non oltre 6 giorni.»

Articolo 4

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1136/79, della Commissione, dell'8 giugno 1979, che stabilisce le modalità di applicazione del regime speciale d'importazione di talune carni bovine congelate destinate alla trasformazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 572/78 ⁽²⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1121/87 ⁽³⁾, il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente testo:

«5. Per conserve, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68, si intendono i prodotti di cui alla sottovoce 1602 50 90 della nomenclatura combinata, contenenti, in peso, almeno il 20 % di carni della specie bovina, grasso e frattaglie esclusi, ed il cui peso netto complessivo è rappresentato per almeno l'85 % da carni della specie bovina e da gelatina.

Tuttavia, per conserve non si intendono i prodotti trasformati a livello del commercio al dettaglio o di aziende di ristoro e messi in vendita al consumatore finale.»

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 1544/79 della Commissione, del 24 luglio 1979, relativo alla concessione di restituzioni all'esportazione per i bovini riproduttori di razza pura ⁽⁴⁾, è modificato come segue:

1. Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 1

Ai fini della concessione di restituzioni all'esportazione, un animale della specie bovina è considerato riproduttore di razza pura, ai sensi della sottovoce 0102 10 00 della nomenclatura combinata, se corrisponde alla definizione contenuta all'articolo 1 della direttiva del Consiglio 77/504/CEE».

2. All'articolo 2, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

«2. Per l'espletamento delle formalità doganali d'importazione concernenti gli animali di cui alla sottovoce 0102 10 00 della nomenclatura combinata, occorre presentare un certificato genealogico o un documento equivalente in cui si precisi il nome e l'indirizzo dell'allevatore.

Se l'allevatore è stabilito nella Comunità, occorre altresì dimostrare che non sono state concesse restituzioni o che

gli importi già versati sono stati restituiti. Qualora sia impossibile fornire la prova, si assume che gli animali abbiano fruito di una restituzione all'esportazione d'importo pari al prelievo più elevato applicabile il giorno di reimportazione nella Comunità, agli animali della specie bovina di cui alla sottovoce 0702 90 31, 0102 90 33 e 0102 90 35 della nomenclatura combinata.»

Articolo 6

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 988/80 della Commissione, del 23 aprile 1980, relativo all'applicazione del tasso più basso della restituzione all'esportazione di taluni prodotti del settore delle carni bovine ⁽⁵⁾ la frase introduttiva è sostituita dal seguente testo:

«La non fissazione di una restituzione per i prodotti compresi nella voce 0201 e nella sottovoce 0206 10 95 esportati verso gli Stati Uniti, non è presa in considerazione:»

Articolo 7

Il regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3434/87 ⁽⁷⁾, è modificato come segue:

1. Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 2

1. Qualsiasi importazione nella Comunità e qualsiasi esportazione fuori di essa dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68 e dei prodotti di cui alle sottovoci 1602 50 90 e 1602 90 69 della nomenclatura combinata, è soggetta alla presentazione di un titolo.

2. Qualsiasi esportazione dalla Comunità dei prodotti di cui alla sottovoce 0102 10 della nomenclatura combinata, è soggetta alla presentazione di un titolo.»

2. All'articolo 4, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente testo:

«a) i titoli d'importazione comportanti fissazione anticipata del prelievo sono validi, a decorrere dal giorno del rilascio ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3183/80, per i seguenti periodi:

- i) 30 giorni per i prodotti della voce 0201 e della sottovoce 0206 10 95 della nomenclatura combinata originari e provenienti dall'Argentina o dall'Uruguay;

⁽¹⁾ GU n. L 317 del 7. 11. 1987, pag. 33.

⁽²⁾ GU n. L 141 del 9. 6. 1979, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 109 del 24. 4. 1987, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 187 del 25. 7. 1979, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU n. L 106 del 24. 4. 1980, pag. 27.

⁽⁶⁾ GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

⁽⁷⁾ GU n. L 365 del 24. 12. 1987, pag. 48.

- ii) 60 giorni per i prodotti della voce 0202 e della sottovoce 0206 29 91 della nomenclatura combinata originari e provenienti dall'Argentina, dall'Australia, dalla Nuova Zelanda o dall'Uruguay;
- iii) 45 giorni per i prodotti della voce 0202 e della sottovoce 0206 29 915 della nomenclatura combinata originari e provenienti dalla Romania.»

3. Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 8

1. I titoli di esportazione sono da esigere per i prodotti:

- di una delle sottovoci della nomenclatura combinata, o
- di uno dei gruppi di sottovoci della nomenclatura combinata, ripreso in una stessa sottovoce all'allegato III.

Le indicazioni figuranti sulla domanda vengono riprese sul titolo di esportazione.

2. Fatte salve altre disposizioni particolari, i titoli d'importazione sono da esigere per i prodotti:

- di una delle sottovoci della nomenclatura combinata, o
- di uno dei gruppi di sottovoci della nomenclatura combinata ripreso in una stessa sottovoce all'allegato IV.

Le indicazioni figuranti sulla domanda vengono riprese sul titolo di importazione.

3. Tuttavia, nei casi in cui la possibilità di fissazione anticipata della restituzione, sia per tutte le destinazioni, sia per talune destinazioni, è limitata ai prodotti di una sottovoce o di uno dei gruppi di sottovoci di cui al paragrafo 1, la domanda di titolo e il titolo stesso comportante fissazione anticipata della restituzione recano, nella casella 12, la designazione dei prodotti che beneficiano della fissazione anticipata della restituzione, e nella casella 8, la sottovoce o le sottovoci della nomenclatura utilizzata per le restituzioni. Il titolo è valido soltanto per i prodotti così designati.»

4. All'articolo 8 bis, il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal seguente testo:

«1. Per i prodotti delle voci 0201 e 0202 e delle sottovoci 0206 10 95 e 0206 29 91 della nomenclatura combinata, la domanda di titolo d'esportazione, nonché lo stesso titolo, recano nella casella 13 l'indicazione del paese destinatario del prodotto.

2. Per i prodotti delle voci 0201 e 0202 e delle sottovoci 0206 10 95 e 0206 29 91 della nomenclatura combinata, il titolo d'esportazione comportante fissazio-

ne anticipata della restituzione di cui all'articolo 3, lettera a), viene rilasciato il quinto giorno lavorativo seguente quello della presentazione della domanda, fatte salve eventuali misure straordinarie adottate durante lo stesso periodo.»

- 5. All'articolo 16, paragrafo 1, la parte di frase «della sottovoce 0201 A II della tariffa doganale comune» è sostituita dal testo «delle voci 0201, 0202 e delle sottovoci 0206 10 95 e 0206 29 91 della nomenclatura combinata».
- 6. Nell'allegato I, sezione I, i punti 1, 2 e 3 sono sostituiti dall'allegato III del presente regolamento:
- 7. Nell'allegato I, la sezione II è sostituita dall'allegato IV del presente regolamento.
- 8. L'allegato III compreso nell'allegato V del presente regolamento è aggiunto.
- 9. L'allegato IV compreso nell'allegato VI del presente regolamento è aggiunto.

Articolo 8

Il regolamento (CEE) n. 139/81 della Commissione, del 16 gennaio 1981, che definisce le condizioni cui è subordinata l'ammissione di talune carni bovine congelate nella sottovoce 0201 A II b) 4 bb) 22 della tariffa doganale comune⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1652/87⁽²⁾, è modificato come segue:

- 1. Nel titolo la sottovoce «0201 A II b) 4 bb) della tariffa doganale comune» è sostituita dalla sottovoce «0202 30 50 della nomenclatura combinata».
- 2. Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 1

L'ammissione nella sottovoce 0202 30 50 della nomenclatura combinata di carni congelate ("crop", "chuck and blade" e "brisket") in provenienza dai paesi terzi è subordinata alla presentazione di un certificato di autenticità rispondente ai requisiti definiti nel presente regolamento.»

Articolo 9

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 74/84 della Commissione, del 12 gennaio 1986, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione per talune carni bovine non disossate⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE), n. 3169/87⁽⁴⁾, il primo comma è sostituito dal seguente testo:

(1) GU n. L 15 del 17. 1. 1981, pag. 4.

(2) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 33.

(3) GU n. L 10 del 13. 1. 1984, pag. 32.

(4) GU n. L 301 del 24. 10. 1987, pag. 21.

«I pezzi non disossati della sottovoce 0201 20 90 della nomenclatura combinata, provenienti dal sezionamento di carcasse, mezzene, quarti detti "compensati", quarti anteriori e quarti posteriori freschi o refrigerati di bovini adulti maschi, possono beneficiare, alle condizioni stabilite dal presente regolamento, di restituzioni particolari all'esportazione.»

Articolo 10

Il regolamento (CEE) n. 2388/84 della Commissione, del 14 agosto 1984, recante modalità particolari d'applicazione delle restituzioni all'esportazione per talune conserve di carni bovine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3425/86⁽⁴⁾, è modificato come segue:

1. Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 1

Le conserve di cui alla sottovoce 1602 50 90 della nomenclatura combinata, rispondenti ai requisiti previsti dal presente regolamento ed esportate verso i paesi terzi, beneficiano di una restituzione particolare se sono fabbricate nel quadro del regime istituito dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80.»

2. Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 3

Se le conserve della sottovoce 1602 50 90 della nomenclatura combinata, rispondenti alle condizioni previste dall'articolo 2, sono reimportate nel territorio doganale della Comunità e dichiarate per l'immissione in libera pratica senza che venga applicato il regolamento (CEE) n. 754/76, le autorità competenti ne autorizzano l'immissione in libera pratica soltanto su presentazione della prova che, indipendentemente dal pagamento dei dazi all'importazione che sono loro applicabili, l'importo della restituzione effettivamente concessa alla loro esportazione è stato rimborsato. Se tale importo non può essere calcolato in modo giudicato soddisfacente dalle predette autorità, esso è considerato pari alla restituzione più elevata applicabile ai prodotti in oggetto il giorno dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.»

Articolo 11

L'allegato 1 del regolamento (CEE) n. 588/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, relativo alla determinazione dei prelievi specifici applicabili agli scambi di carni bovine per quanto concerne il Portogallo⁽³⁾, è sostituito dall'allegato VII del presente regolamento:

(1) GU n. L 221 del 18. 8. 1984, pag. 28.

(2) GU n. L 316 dell'11. 11. 1986, pag. 9.

(3) GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 45.

Articolo 12

Il regolamento (CEE) n. 1695/86 della Commissione, del 30 maggio 1986, che stabilisce le modalità d'applicazione nel Regno Unito del premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello⁽⁴⁾, è modificato come segue:

1. All'articolo 10, paragrafo 2, il punto c) è sostituito dal seguente testo:

«c) al più tardi entro 15 giorni dopo la fine di ciascuna decade, i quantitativi di prodotti delle sottovoci 1602 50 90 e 1602 90 69 della nomenclatura combinata, esportati verso paesi terzi o spediti verso altri Stati membri, suddivisi per paese di destinazione.»

2. L'allegato è sostituito dall'allegato VIII del presente regolamento:

Articolo 13

All'articolo 1 della decisione 82/530/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1982, che autorizza il Regno Unito a consentire alle autorità dell'isola di Man di applicare un regime di titoli d'importazione speciali per le carni ovine e bovine⁽⁵⁾, modificata dalla decisione 84/363/CEE⁽⁶⁾, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Al fine di limitare le importazioni, il Regno Unito può autorizzare il governo dell'isola di Man ad applicare un regime di titoli d'importazione speciali per i prodotti dei settori delle carni ovine e bovine delle voci e delle sottovoci 0102 10, 0102 90 10, 0102 90 31, 0102 90 33, 0102 90 35, 0102 90 37, 0104, 0201, 0202, 0204, 0206 10 95 e 0206 29 91 della nomenclatura combinata.»

Articolo 14

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2670/85 della Commissione, del 23 settembre 1985, relativo alla vendita ad un prezzo fissato forfettariamente in anticipo di talune carni bovine non disossate detenute dagli organismi d'intervento e destinate ad essere esportate⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2405/87⁽⁸⁾, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

«1. Le carni devono essere esportate verso una delle destinazioni per le quali è fissata la restituzione per i prodotti della sottovoce 0202 30 90 della nomenclatura combinata.»

(4) GU n. L 146 del 31. 5. 1986, pag. 56.

(5) GU n. L 234 del 9. 8. 1982, pag. 7.

(6) GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 30.

(7) GU n. L 253 del 24. 9. 1985, pag. 8.

(8) GU n. L 219 dell'8. 8. 1987, pag. 12.

Articolo 15

All'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1055/87 della Commissione, del 14 aprile 1987, relativo alla vendita a un prezzo fissato forfettariamente in anticipo di talune carni bovine non disossate detenute dagli organismi d'intervento e destinate ad essere esportate e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76 ⁽¹⁾ modificato dal regolamento (CEE) 1416/87 ⁽²⁾ la prima frase è sostituita dal testo seguente:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1987.

1. «Le carni devono essere esportate verso una delle destinazioni per le quali è fissata la restituzione per i prodotti della sottovoce 0202 30 90 della nomenclatura combinata.»

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 103 del 15. 4. 1987, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. L 135 del 23. 5. 1987, pag. 18.

ALLEGATO I

«ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Coefficiente per il calcolo dei prelievi
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate:	
0201 10	– in carcasse o mezzene	1,90
0201 20	– altri pezzi non disossati:	
0201 20 11	– – Quarti detti “compensati”	1,90
0201 20 19		
0201 20 31	– – Busti e quarti anteriori	0,80
0201 20 39		
0201 20 51	– – Selle e quarti posteriori	1,20
0201 20 59		
0201 20 90	– – altri	0,80
0201 30	– disossati	1,37
ex 0206 10	Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, fresche o refrigerate:	
0206 10 95	– – – pezzi detti “onglets” e “hampes”	1,37
0210	Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie:	
0210 20	– Carni della specie bovina:	
0210 20 10	– – non disossate	2,85
0210 20 90	– – disossate	3,26
ex 0210 90	– altre, comprese farine e polveri commestibili, di carni o di frattaglie della specie bovina:	
	– – frattaglie:	
	– – – della specie bovina:	
0210 90 41	– – – – pezzi detti “onglets” e “hampes”	3,26
0210 90 90	– – farine e polveri commestibili di carni e di frattaglie	3,26
ex 1602 50	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie della specie bovina:	
1602 50 10	– – non cotte; miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte	3,26»
1602 90 61	– – contenenti carni o frattaglie della specie bovina, non cotte, miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte	

ALLEGATO II

«ALLEGATO II

Codice NC	Designazione delle merci	Coefficiente per il calcolo dei prelievi
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate:	
0202 20	– altri pezzi non disossati:	
0202 20 30	– – Busti e quarti anteriori	0,80
0202 20 50	– – Selle e quarti posteriori	1,25
0202 20 90	– – altri	1,50
0202 30	– disossati:	
0202 30 10	– – Quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti "compensati" presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo	1,25
0202 30 50	– – Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti "crop", "chuck and blade" e "brisket" ⁽¹⁾	1,25
0202 30 90	– – altri	1,72
ex 0206 29	Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, congelate:	
0206 29 91	– – – pezzi detti "onglets" e "hampes"	1,72

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato conformemente alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

ALLEGATO III

«1. Titoli concernenti anche prodotti ACP/PTOM

(ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85)

(espressi in tonnellate di carne disossata)

Codice NC	Codice	In provenienza da				
		Madagascar	Botswana	Swaziland	Kenia	Zimbabwe
		370	391	393	346	382
0201 0206 10 95	110					
0202 0206 29 91	120					

2. Titoli comportanti fissazione anticipata del prelievo

(Articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68) ⁽¹⁾*(in tonnellate)*

Codice NC	Codice	In provenienza da				
		Argentina	Uruguay	Australia	Nuova Zelanda	Romania
		528	524	800	804	066
0201 0206 10 95	210					
0201 0206 29 91	220					

3. Altri

(utilizzati per:

- a) contingente GATT per le carni bovine congelate;
- b) giovani bovini destinati all'ingrasso, di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68;
- c) articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68; importazioni di carni bovine destinate alla fabbricazione di conserve;
- d) articolo 14, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 805/68; importazioni di carni bovine destinate alla fabbricazione di altri prodotti;
- e) le carni bovine originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 263/81;
- f) altri titoli non compresi nei punti 1, 2 o 3, lettere da a) a e), di cui sopra ⁽¹⁾).

⁽¹⁾ Non si devono utilizzare per le comunicazioni.

(tonnellate)

Codice NC	Codice	GATT	Giovani bovini	Articolo 14 paragrafo 1 lettera a)	Articolo 14 paragrafo 1 lettera b)	Carni bovine USA	Altri
		301	302	303	304	305	306
0102 90 10 a 0102 90 37 (capi)	310	—		—	—	—	
0201 10, 0201 20 11 e 19	311						
0201 20 31 e 39	312						
0201 20 51 e 59	313		—				
0201 20 90	314						
0201 30 e 0206 10 95	315						
0202 10 e 0202 20 10	316						
0202 20 30	317						
0202 20 50	318		—				
0202 20 90	319						
0202 30 10, 50, 90 e 0206 29 91	320						
0210 20 10	321						
0210 20 90, 0210 90 41 e 0210 90 90	322		—				
1602 50 10 e 1602 90 61	323						
1602 50 90 e 1602 90 69	324		—»				

ALLEGATO IV

«SEZIONE II: TITOLI DI ESPORTAZIONE

Stato membro:

Applicazione dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2377/80

Quantitativi di prodotti per i quali sono stati rilasciati titoli di esportazione dal:

..... al:

1. Titoli comportanti fissazione anticipata della restituzione

(Articolo 18, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 805/68, esclusi i titoli di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2973/79) ⁽¹⁾*(in tonnellate)*

Codice NC	Codice	Destinazione
		(¹)
0102 90 10 a 0102 90 37 (capi)	410	
0201 10	411	
0201 20 11, 19, 31, 39, 51 e 59	412	
0201 20 90	413	
0201 30, 0206 10 95	414	
0202 10	415	
0202 20 10, 0202 20 30 e 0202 20 50	416	
0202 20 90	417	
0202 30 10	418	
0202 30 90 e 0206 29 91	419	
0210 20 10	420	
0210 20 90 e 0210 90 41	421	
0210 90 90	422	
1602 50 10 e 1602 90 61	423	
1602 50 90 e 1602 90 69	424	

⁽¹⁾ Conviene utilizzare il codice delle destinazioni di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2566/79 (GU n. L 294 del 21. 11. 1979, pag. 5); se per una determinata destinazione non è indicato il codice, tale destinazione deve essere menzionata in chiaro.

2. Esportazioni speciali verso gli USA

[Articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2973/79] ⁽¹⁾*(in tonnellate)*

Codice NC	Codice	Con fissazione anticipata della restituzione			Senza fissazione anticipata della restituzione		
		500			502		
0201 10	510						
0201 20 11, 19, 31, 39, 51 e 59	512						
0201 20 90	513						
0201 30 e 0206 10 95	514						
0202 10	515						
0202 20 10, 30 e 50	516						
0202 20 90	517						
0202 30 10, 90 e 0206 29 91	518						

⁽¹⁾ Non si devono utilizzare per le comunicazioni.

3. Altri

(non compresi nei precedenti punti 1 e 2 ⁽¹⁾),*(in tonnellate)*

Codice NC	Destinazione	
	Codice	(¹)
0102 90 10 a 0102 90 37 (capi)	610	
0201 10	611	
0201 20 11, 19, 31, 39, 51 e 59	612	
0201 20 90	613	
0201 30 e 0206 10 95	614	
0202 10	615	
0202 20 10, 0202 20 30 e 0202 20 50	616	
0202 20 90	617	
0202 30 10	618	
0202 30 90 e 0206 29 91	619	
0210 20 10	620	
0210 20 90 e 0210 90 41	621	
0210 90 90	622	
1602 50 10 e 1602 90 61	623	
1602 50 90 e 1602 90 69	624	

⁽¹⁾ Conviene utilizzare il codice delle destinazioni di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2566/79 (GU n. 294 del 21. 11. 1979, pag. 5); se per una determinata destinazione non è indicato il codice, tale destinazione deve essere menzionata in chiaro.

⁽¹⁾ Non si devono utilizzare per le comunicazioni.»

ALLEGATO V«*ALLEGATO III***Lista di cui all'articolo 8, paragrafo 1**

- 0102 10 00
- 0102 90 10, 0102 90 31, 0102 90 33, 0102 90 35, 0102 90 37
- 0201 10 10, 0201 10 90
- 0201 20 11, 0201 20 19, 0201 20 31, 0201 20 39, 0201 20 51, 0201 20 59
- 0201 20 90
- 0201 30, 0206 10 95
- 0202 10
- 0202 20 10, 0202 20 30, 0202 20 50
- 0202 20 90
- 0202 30 10
- 0202 30 90, 0206 29 91
- 0210 20 10
- 0210 20 90, 0210 90 41
- 0210 90 90
- 1602 50 10, 1602 90 61
- 1602 50 90, 1602 90 69»

ALLEGATO VI«*ALLEGATO IV***Lista di cui all'articolo 8, paragrafo 2**

- 0102 90 10, 0102 90 31, 0102 90 33, 0102 90 35, 0102 90 37
- 0201 10 10, 0201 10 90, 0201 20 11, 0201 20 19
- 0201 20 31, 0201 20 39
- 0201 20 51, 0201 20 59
- 0201 20 90
- 0201 30, 0206 10 95
- 0202 10, 0202 20 10
- 0202 20 30
- 0202 20 50
- 0202 20 90
- 0202 30 10
- 0202 30 50
- 0202 30 90, 0206 29 91
- 0210 20 10
- 0210 20 90, 0210 90 41
- 0210 90 90
- 1602 50 10, 1602 90 61
- 1602 50 90, 1602 90 69»

ALLEGATO VII

«ALLEGATO I

Coefficienti per il calcolo dei prelievi specifici applicabili negli scambi con il Portogallo

Codice NC	Designazione delle merci	Coefficiente per il calcolo dei prelievi specifici
0102 90 10 a 0102 90 37	Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura	0,53
0201	Carni della specie bovina, fresche o refrigerate:	
0201 10	— in carcasse o mezzene	1,00
0201 20	— altri pezzi non disossati:	
0201 20 11 0201 20 19	— — Quarti detti "compensati"	1,00
0201 20 31 0201 20 39	— — Busti e quarti anteriori:	0,80
0201 20 51 0201 20 59	— — Selle e quarti posteriori:	1,20
0201 20 90	— — altri	1,50
0201 30	— disossati	1,72
ex 0206 10	Fratteglie commestibili di animali della specie bovina, fresche o refrigerate:	
0206 10 95	— — — pezzi detti "onglets" e "hampes"	1,72
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate:	
0202 10	— in carcasse o mezzene	0,90
0202 20	— altri pezzi non disossati:	
0202 20 10	— — Quarti detti "compensati"	0,90
0202 20 30	— — Busti e quarti anteriori	0,72
0202 20 50	— — Selle e quarti posteriori	1,12
0202 20 90	— — altri	1,25
0202 30	— disossati:	
0202 30 10	— — Quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti "compensati" presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo	1,12
0202 30 50	— — Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti "crop", "chuck and blade" e "brisket" (1)	1,12
0202 30 90	— — altri	1,55
ex 0206 29	Fratteglie commestibili di animali della specie bovina, congelate:	
0206 29 91	— — — — pezzi detti "onglets" e "hampes"	1,55
0210	Carni e fratteglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di fratteglie:	
0210 20	— Carni della specie bovina:	
0210 20 10	— — non disossate	1,50
0210 20 90	— — disossate	1,72

Codice NC	Designazione delle merci	Coefficiente per il calcolo dei prelievi specifici
ex 0210 90	– altre, comprese farine e polveri commestibili, di carni o di frattaglie della specie bovina:	
	– – frattaglie:	
	– – – della specie bovina:	
0210 90 41	– – – – pezzi detti "onglets" e "hampes"	1,72
0210 90 90	– – farine e polveri commestibili di carni e di frattaglie	1,72
ex 1602 50	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie della specie bovina:	
1602 50 10	– – non cotte; miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte	1,72
1602 90 61	– – contenenti carni o frattaglie della specie bovina, non cotte	1,72

(¹) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato conformemente alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.»

ALLEGATO VIII

«ALLEGATO

Coefficienti da applicare per il calcolo degli importi di cui all'articolo 7, paragrafo 3

Codice NC	Designazione delle merci	Coefficiente per il calcolo dei prelievi
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate:	
0201 10	— in carcasse o mezzene:	1,00
0201 20	— altri pezzi non disossati:	
0201 20 11	— — Quarti detti "compensati"	1,00
0201 20 19		
0201 20 31	— — Busti e quarti anteriori	0,80
0201 20 39		
0201 20 51	— — Selle e quarti posteriori	1,20
0201 20 59		
0201 20 90	— — altri	0,80
0201 30	— disossati	1,37
ex 0206 10	Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, fresche o refrigerate:	
0206 10 95	— — — pezzi detti "onglets" e "hampes"	1,37
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate:	
0202 10	— in carcasse o mezzene:	1,00
0202 20	— altri pezzi non disossati:	
0202 20	— — Quarti detti "compensati":	1,00
0202 20 30	— — Busti e quarti anteriori	0,80
0202 20 50	— — Selle e quarti posteriori	1,20
0202 20 90	— — altri	0,80
0202 30	— disossati:	1,37
ex 0206 29	Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, congelate:	
0206 29 91	— — — pezzi detti "onglets" e "hampes"	1,37
0210	Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie:	
0210 20	— Carni della specie bovina:	
0210 20 10	— — non dissossate	0,80
0210 20 90	— — dissossate	1,14
ex 0210 90	— altre, comprese farine e polveri commestibili, di carni o di frattaglie della specie bovina:	
	— — frattaglie:	
	— — — della specie bovina:	
0210 90 41	— — — pezzi detti "onglets" e "hampes"	1,14
ex 1602 50	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie della specie bovina:	
1602 50 10	— — non cotte; miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte	
	— — contenenti, in peso, l'80% o più di carni bovine, escluse le frattaglie ed il grasso	1,14
	— — altri	0,80»